

Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura

UNIONE PROVINCIALE [REDACTED]
DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA
DI PESARO

Contratto Collettivo di Lavoro
per i braccianti agricoli avventizi
della Provincia di Pesaro



AVVERTENZE AL LAVORATORE

Il presente libretto ti viene consegnato perchè tu lo conservi con tutta cura.

Esso è utile al fine di avere un documento che comprovi le trattenute che ti vengono fatte sulle paghe per il contributo riguardante le Assicurazioni sociali, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, mutue, malattie, ecc.

Ogni qualvolta vieni assunto al lavoro devi presentare questo libretto. *Curando che le trascrizioni siano sempre aggiornate e rispondenti alla realtà, darai la possibilità al Sindacato di controllare in ogni momento, se il tuo contributo, unitamente a quello spettante all'agricoltore, è stato versato all'Istituto di Previdenza ed alla Mutua Malattia.*

Ricordati che ogni contributo non versato porta una diminuzione nella liquidazione della tua pensione quando sarai invalido al lavoro od avrai raggiunto l'età di 60 anni.

Curando le trascrizioni avrai inoltre modo:

1) Di sapere esattamente quante giornate hai lavorato in un anno.

2) Di conoscere con precisione quanto hai guadagnato.

3) Di aver la tua ricevuta per i contributi pagati.

4) Di mettere la tua Organizzazione sindacale nelle condizioni di conoscere la tua reale situazione economica e controllare se le tariffe stabilite nei patti e l'orario di lavoro sono stati rispettati. Ciò facendo, assolverai non soltanto ad un tuo dovere, ma affermerai altresì un diritto che è tutelato e sancito dalle leggi del Regime.

Adeguamenti salariali

Il Comitato Corporativo Centrale nella seduta dell'8 marzo XVII, presieduta dal DUCE, ha approvato l'accordo mediante il quale a decorrere dal 23 marzo c. a. vengono maggiorati nella misura del 9,50% gli stipendi e salari dei lavoratori dell'agricoltura.

Pertanto, riportiamo qui di seguito, gli adeguamenti salariali interessanti i braccianti agricoli avventizi:

Lavori ordinari:

Uomini dai 18 ai 65 anni	da L. 1,42 a L. 1,55 all'ora
Ragazzi dai 15 ai 17 anni	» 0,94 » 1,03 »
Donne	» 0,94 » 1,03 »
Uomini oltre il 65° anno di età, atti a proficuo lavoro	» 1,10 » 1,20 »

Lavori speciali:

Potatura, innesto, slupatura	da L. 1,70 a L. 1,86 all'ora
Lavori di mietitura e trebbiatura . . .	» 1,98 » 2,17 »

L'indennità di campagna da corrispondersi ai lavoratori addetti alla mietitura e trebbiatura, è determinata in L. 1,80 giornaliero.

**Contratto Collettivo di Lavoro
per i Braccianti Agricoli Avventizi**

della Provincia di Pesaro

Il Prefetto
della Provincia di Pesaro-Urbino
Visto il contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi, stipulato il 7 febbraio 1939-XVII tra la Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori le Federazioni Naz. li Fasciste dei Proprietari ed Affittuari Conduttori di Proprietari ed Affittuari Coltivatori diretti, dei Salarati e Braccianti, sentita la Federazione delle Cooperative di Lavoro Agricolo;
depositato presso questa Prefettura in data 4 aprile 1939-XVII;
Visto le deleghe delle competenti Federazioni Nazionali;

Ritenute che sono state osservate tutte le formalità prescritte dal R. D. 6 maggio 1928 n. 1251 e che il contratto ha ottenuto l'approvazione dell'Ispettorato Corporativo - Circolo di Ancona - in data 21 aprile 1939-XVII n. 6830 ai sensi dell'art. 6 del citato R. D. L.

Visto l'art. 7 del R. D. 6 maggio 1928 n. 1251;

Ordina:

La pubblicazione nel F. A. L. della Provincia del contratto collettivo indicato in narrativa.

Pesaro 14 aprile 1939-XVII.

Il Prefetto
Pironti

Contratto collettivo di Lavoro per Braccianti Agricoli Avventizi della Provincia di Pesaro

Il giorno 7 febbraio 1939-XVII presso l'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Pesaro; tra la Confederazione Fascista degli Agricoltori, rappresentata per delega del suo Presidente On. Mario Muzzarini dal Sig. Avv. Alessandro Mariotti Presidente dell'Unione Agricoltori di Pesaro; la Federazione Naz. Fascista dei Proprietari ed Affittuari Conduttori, rappresentata per delega del suo Presidente On. Mario Fregonara dal Sig. Mochi Comm. Giovanni Presidente del Sindacato Prov. Proprietari ed Affittuari Conduttori di Pesaro; la Federazione Naz. Fascista dei Proprietari ed Affittuari Coltivatori Diretti, rappresentata per delega del suo Presidente On. Ettore Usai, dal Sig. Sinibaldi Mario Presidente del Sindacato Prov. Proprietari ed Affittuari Coltivatori diretti di Pesaro; tutti assistiti dal Sig. Panocchi Dott. Camillo Direttore dell'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Pesaro;

sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di lavoro agricolo, rappresentata per delega del suo Commissario On. Avv. Fab-

brici Giovanni dal Sig. Angelo Ravazzani, Segretario Provinciale dell'Ente Naz. Fascista della Cooperazione per la Provincia di Pesaro; e la

Federazione Naz. Fascista dei Salarati e Braccianti, nella persona del suo Segretario Gr. Uff. Alcide Aimi, rappresentato per delega dal Segretario Prov. di categoria, Sig. Angelo Piselli, assistito dal Dott. Michelangelo Falcone, Segretario Generale dell'Unione Prov. Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, viene stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per il bracciantato agricolo per la Provincia di Pesaro.

Art. 1.

In applicazione della legge 3 aprile 1926 n. 563 art. 10 tutti i rapporti di lavoro intercedenti tra i datori e i prestatori avventizi d'opera agricoli in Provincia di Pesaro, dall'11 novembre 1938 sono regolati dalle norme contenute nel presente contratto.

Art. 2.

Durata e disdetta del contratto — Il presente Contratto Collettivo di lavoro avrà la durata di un anno e cioè dall'11 novembre 1938 sino al 10 novembre 1939-XVII, intendendosi tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non intervenisse disdetta, nei modi di legge, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 3.

Definizione dei Braccianti avventizi — Sono avventizi i lavoratori assunti giornalmente senza vincolo di durata, e retribuiti con paga oraria e giornaliera.

Art. 4.

Assunzione degli operai

L'assunzione deve aver luogo sempre per tramite del competente Ufficio di Collocamento su richiesta del datore di lavoro o di un suo rappresentante, secondo le norme di legge e in conformità dell'accordo Interconfederale stipulato in data 19 aprile 1935-XIII, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, Fasc. 121 in data 31 luglio 1935-XIII - Alleg. 732.

Pertanto le richieste dovranno essere, di regola, numeriche.

Art. 5.

Libretto di lavoro — Fino a quan-

do non verrà reso obbligatorio o messo in distribuzione anche in agricoltura il libretto di lavoro istituito dalla legge 10-1-1935-XIII N. 112, i lavoratori dovranno munirsi dell'apposito libretto sindacale di lavoro per avventizi in distribuzione presso la propria Organizzazione. Sul libretto il datore di lavoro è tenuto a registrare le ore di lavoro compiute, le corresponsioni e le trattate a qualunque titolo fatte.

Tali registrazioni di massima saranno fatte a fine di lavorazione ovvero ogni sabato quando l'assunzione è superiore alla settimana.

Non appena sarà messo in distribuzione il predetto libretto di lavoro di Stato, il libretto Sindacale di cui sopra s'intenderà abolito e il presente articolo si dovrà intendere annullato.

Art. 6.

Assicurazioni Sociali e Assegni Familiari — Per le Assicurazioni sociali invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, infortuni e assegni familiari valgono le norme di legge.

Art. 7.

Donne e fanciulli — Per le donne e i fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 8.

Orario di Lavoro — La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.

La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.

La durata dell'orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni del R. D. 10-9-1923, n. 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilita nel modo seguente:

Mesi di Maggio, Giugno, Luglio ore 9; Mesi di Marzo, Aprile, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre ore 8; Mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio ore 7.

Art. 9.

Interruzione di lavoro, recuperi — In caso d'interruzione di lavoro per intemperie o causa di forze maggiori, valgono le disposizioni di legge.

Art. 10.

Lavoro straordinario, notturno e festivo — Le ore straordinarie, in-

tendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale, saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base del 20%.

Le ore di lavoro straordinario non potranno comunque eccedere i limiti di legge e cioè le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali.

Sono considerati festivi i giorni di domenica, quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, oltre la festa del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. Il lavoro festivo sarà retribuito con una maggiorazione del 20%.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo l'Ave Maria fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 20 per cento sulla paga stabilita per il lavoro normale.

Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno, quando questo cada in regolari turni, e per il lavoro domenicale, quando venga concesso il riposo compensativo.

Le maggiorazioni di cui sopra non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 11.

Corresponsione del salario nelle Ricorrenze Nazionali — Per il trattamento ai lavoratori nelle ricorrenze del 9 maggio, 21 aprile, 28 ottobre e 4 novembre si applicano le disposizioni della legge 11 aprile 1938 - XVI n. 331 e dell'accordo Interconfederale stipulato in data 10 maggio 1938-XVI che si riporta allegato al presente Contratto.

Art. 12.

Riposo settimanale e domenicale — Ai lavoratori assunti per un periodo superiore ad una settimana, ogni settimana è dovuto un riposo, non retribuito, di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica. Nei casi in cui, per la salvaguardia del prodotto si rendesse necessario il lavoro in giorno domenicale, detto riposo dovrà essere concesso, anche per turno, in altro giorno della settimana successiva.

Art. 13.

Sabato fascista — A mente del R. D. 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, e del Contratto Collettivo Nazionale 1° luglio 1935 XIII, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero

delle Corporazioni, fasc. 119 del 20 luglio 1935, allegato 705, il lavoro avrà termine non oltre le ore 13 di ogni sabato.

Faranno eccezione i lavori di carattere continuativo o stagionali, o comunque urgenti e inderogabili quali: la falciatura, mietitura, trebbiatura, lavoro di fienazione, irrorazione, vendemmia e lavori di raccolta per colture industriali, ecc.

Rimane fermo anche in tal caso, l'obbligo di lasciare in libertà ogni sabato il prestatore d'opera di età inferiore ai 21 anni.

Le ore di lavoro non compiute nel pomeriggio del sabato saranno recuperate senza far luogo a maggiorazione di salario.

Art. 14.

Retribuzione dei lavoratori — Il salario sarà corrisposto secondo la tariffa stabilita, per il lavoro effettivamente prestato, a periodi non superiori alla settimana e di regola nella giornata del sabato.

Le paghe orarie sono stabilite come appresso:

Lavori ordinari:

Uomini dai 18 ai 65 anni	L. 1,42
Ragazzi dai 15 ai 17 anni	» 0,94
Donne	» 0,94
Uomini oltre il 65° anno di età, atti a proficuo lavoro	» 1,10

Lavori speciali:

Potatura, innesto, slupatura	» 1,70
------------------------------	--------

I mutilati, gli invalidi di guerra ed i minorati per la Causa Nazionale occupati presso le Aziende agricole ai sensi di legge, sono sempre considerati come fisicamente validi.

Per i lavori di mietitura e trebbiatura il datore di lavoro corrisponderà il 40% in più della paga ordinaria e cioè

L. 1,42 + il 40% = L. 1,98.

Qualora il datore di lavoro corrisponda il vitto potrà trattenere dalla paga giornaliera una quota in ragione di L. 2 al giorno.

I generi dovranno essere di buona qualità mercantile, igienicamente preparati ed in razioni sufficienti.

Art. 15.

Cottimo — Quando il lavoro sia retribuito a cottimo le relative tariffe dovranno essere determinate in modo che al lavoratore laborioso, di normale capacità lavorativa, sia

consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 10 per cento oltre la paga base; il contratto relativo deve intervenire direttamente tra il conduttore e il suo rappresentante nell'azienda e il lavoratore.

Quando la liquidazione sia fatta a periodi non inferiori alla quindicina saranno corrisposti adeguati acconti settimanali.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da apposita annotazione sul libretto sindacale di lavoro.

Art. 16.

Mutualità malattie — Tutti i lavoratori sono iscritti alla Mutua.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi paritetici alla Mutua anche per la quota a carico dei lavoratori, salvo il diritto di rivalsa sul salario del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.

Art. 17.

Utensili — Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro ed annotato sul libretto sindacale, con l'indicazione dello stato d'uso.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 18.

Gerarchia e disciplina — Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.

Art. 19.

Norme disciplinari — I rapporti tra i lavoratori, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine, la disciplina dell'azienda.

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:

1. con la multa fino a un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:

a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) che per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, alle macchine, agli attrezzi;

c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.

Gli importi delle multe e delle trattenute, che non rappresentino risarcimento di danno, saranno devoluti a beneficio della Federazione delle Casse Mutue di Malattie per i lavoratori agricoli.

2. Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).

Art. 20.

Trapasso di Azienda — Il trapasso o cessione dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti anche per quanto concerne i crediti di lavoro, nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia già stato liquidato dal precedente datore di lavoro.

Art. 21.

Controversie — Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d'opera ed i loro superiori.

Per le controversie di carattere individuale e collettivo dipendenti dall'applicazione del presente contratto saranno osservate le norme di legge e statutarie.

Art. 22.

Deposito e pubblicazione del contratto — Il presente Contratto collettivo di lavoro sarà depositato per la sua pubblicazione sul Foglio Annunzi Legali della R. Prefettura entro 60 giorni dalla data di stipulazione

p. la Confederazione Fascista degli Agricoltori

f.to Avv. Alessandro Mariotti

p. la Federazione Naz.le Salariati e Braccianti

il Segretario Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti

f.to Piselli Angelo

p. la Federazione Naz. Fasc. Prov.

Proprietari Affittuari Conduttori
f.to Comm. Giovanni Mochi
p. la Federazione Naz. Salariati e Braccianti

il Segretario Generale U. P. F. L. A.
f.to Michelangelo Falcone

p. la Federazione Naz. Fascista
Proprietari Affittuari Coltivatori
f.to Sinibaldi Mario

Per copia conforme

Il Segretario Generale U. P. F. L. A.

Dr. Michelangelo Falcone

R. Ispettorato Corporativo

Ufficio di Ancona

Viste le leggi di tutela del lavoro
l'art. 10 del R. D. L. 3 aprile 1926
n. 563 e gli art. 6, 7, 8 del R. D.
6 maggio 1928 n. 1251, si esprime
parere che nulla osti alla pubblica-
zione,

Ancona, 11 aprile 1939-XVII.

L'Ispectore Capo
f.to Mario Magner

Prot. n. 6830

Per copia conforme

Il Segretario

Novello

Confederazione Fascista
degli Agricoltori

(Ufficio sindacale)

N. di prot. 21050/4247

Oggetto: Delega alla firma del Con-
tratto collettivo di lavoro per
braccianti agricoli avventizi.

Roma, 14 marzo 1939 XVII

III.mo Sig. Avv. Alessandro Mariotti
Presidente dell'Unione Prov.
Fascista Agricoltori

Pesaro

Esaminato il testo del Contratto
collettivo di lavoro di cui all'og-
getto, da valere per codesta pro-
vincia e redatto tra l'Unione pre-
sieduta dalla S. V. e l'Unione Pro-
vinciale Fascista Lavoratori Agricoli,
nulla avendo da rilevare, vi deleghiamo a sottoscriverlo.

Il Presidente

Muzzarini

Confederazione Fascista

degli Agricoltori

Federazione Nazionale Fascista
Proprietari ed Affittuari Conduttori

N. di prot. 716

Oggetto: Delega alla firma.

Roma, 28 marzo 1939 XVII

Al Sig. Comm. Giovanni Mochi

Presidente del Sindacato Provinciale
Produttori ed Affittuari Conduttori

Pesaro

Esaminato il testo del contratto
collettivo per braccianti agricoli av-
ventizi da valere per codesta pro-
vincia, concordato tra il Sindacato
Provinciale da Voi presieduto e il
Sindacato Provinciale Fascista dei
Salariati e Braccianti vi deleghiamo
a sottoscriverlo.

Il Presidente: M. Fregonara
Confederazione Fascista

degli Agricoltori

Federazione Nazionale Fascista
Proprietari e Affittuari Coltivatori

Diretti

N. di prot. 1255 AR/ob

Oggetto: Delega alla firma.

Roma, 21 marzo 1939 XVII

Al Sig. Sinibaldi Mario

Presidente del Sindacato

Provinciale Fascista Proprietari

e Affittuari Coltivatori Diretti

Pesaro

Esaminato il testo del Contratto
collettivo per i braccianti agricoli
avventizi da valere per codesta pro-
vincia, concordato tra il Sindacato
Provinciale presieduto dalla S. V.
e il Sindacato Provinciale Salariati
e Braccianti vi deleghiamo a sotto-
scriverlo.

Il Presidente: E. Usai

Confederazione Fascista

dei Lavoratori dell'Agricoltura

Federazione Nazionale Fascista

Salariati e Braccianti

Il sottoscritto Segretario della
Federazione Nazionale Fascista Sa-
lariati e Braccianti ai sensi dell'art.
35 dello Statuto Federale delega i
sigg. Falcone Michelangelo e Piselli
Angelo a firmare il contratto brac-
cianti avventizi che deve essere
stipulato con la Federazione Proprie-
tari Affittuari Conduttori e Proprie-
tari Affittuari Coltivatori diretti della
Provincia di Pesaro.

Il contratto, a norma dell'art. 10
della Legge 3 aprile 1926 n. 563
e con le modalità stabilite dal R.
D. 6 maggio 1928 n. 1251 dovrà
essere depositato presso la Prefet-
tura per il tramite dell'Unione Pro-
vinciale Fascista dei Lavoratori del-
l'Agricoltura.

Roma, 15 febbraio 1939 XVII.

Il Segretario Nazionale

Alcide Aimi

Visto del Presidente della Con-
federazione

Franco Angelini

Accordo Interconfederale relativo alla corresponsione del salario nelle ricorrenze nazionali

Tra la Confederazione Fascista degli Agricoltori, rappresentata dal Presidente On.le Mario Muzzarini assistito dal Conte Dott. Antonio Zappi Recordati e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, rappresentata dal Presidente On.le Franco Angelini assistito dal Comm. Edoardo Polacco e dall'Avv. Odoardo Gensi,

sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro e la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli,

esaminata la legge 11 aprile 1938-XVI N. 331 relativa alla corresponsione del salario normale ai lavoratori nelle ricorrenze del Natale di Roma - della Fondazione dell'Impero - della Marcia su Roma - dell'Anniversario della Vittoria,

riconosciuta la opportunità di stabilire norme per l'attuazione pratica delle leggi stesse,

è stato convenuto:

1) Ai braccianti avventizi che sono stati assunti nelle aziende agricole per la esecuzione di un lavoro per il quale, o sia stata prefissata la durata di un determinato numero di giorni, o per il quale sia stata convenuta l'occupazione fino ad esaurimento dello stesso, verrà corrisposta, anche se essi non abbiano lavorato, la retribuzione normale nelle ricorrenze di cui alla Legge citata, quando esse ricorrenze cadano nel periodo di occupazione anzidetto.

2) Ai lavoratori obbligati e semifissi verrà corrisposta la retribuzione normale nelle ricorrenze di cui sopra, quando dette ricorrenze cadano in un periodo in cui essi prestino la propria opera nell'azienda.

Per queste particolari categorie la presente norma è valevole anche nel caso in cui, per effetto di avversità atmosferiche, il lavoro già iniziato fosse stato temporaneamente sospeso.

3) Ai salariati fissi, che nelle ricorrenze in esame, siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro opera, ferma restando la corresponsione

del salario normale pattuito, verrà corrisposto, in più, un trentesimo della parte in denaro del salario mensile medesimo, con esclusione della eventuale maggiorazione stabilita nei contratti collettivi di lavoro per il lavoro festivo.

4) Agli obbligati o semifissi, ed agli avventizi, i quali siano chiamati a prestare la propria opera nelle aziende nei giorni delle ricorrenze di cui alla Legge 11 aprile 1938-XVI N. 331, verrà corrisposto oltre la retribuzione normale relativa al lavoro eseguito (senza la maggiorazione per il lavoro festivo previsto dai contratti collettivi di lavoro) un importo equivalente alla retribuzione stessa.

5) Ai lavoratori retribuiti a cottimo verrà fatto lo stesso trattamento previsto per gli avventizi.

La retribuzione deve essere corrisposta in base alle vigenti tariffe per l'avventiziato e dove queste non esistano per il particolare lavoro in base a quelle per i lavori di categorie simili.

Tale retribuzione verrà naturalmente maggiorata della quota prevista dai contratti collettivi di lavoro per le retribuzioni a cottimo.

6) Agli impiegati la cui retribuzione è stabilita in misura fissa (non variabile in relazione ad eventuali festività cadenti nel periodo di paga) si applicano le disposizioni del comma 3° solo nel caso in cui sia ad essi eccezionalmente richiesta la effettuazione del lavoro in una delle giornate festive considerate.


Si applicano altresì a quegli impiegati la cui retribuzione avvenga normalmente a giornata, o ad ora, o comunque in diretta relazione al lavoro effettivamente compiuto.

	Orario giornaliero di lavoro	Paga oraria base	Salario giornaliero lordo	TRATTENUTE				Assegni familiari	Nuzialità e Natalità	Contributo sindacale	Totale	Salario giornaliero netto	Lavori di mietitura e trebbiatura sal. gior. netto	NOTE
				Invalidità vecchiaia	Tuberculosi	Mutua Malattie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PRIMO GRUPPO														
1° PERIODO (dal 1° Maggio al 30 Luglio)														
Uomini dai 18 ai 65 anni .	9	1,55	13,95	0,18	0,10	0,30	0,10	0,12	0,10	0,90	13,05	18,65	1. Lavori di mietitura e trebbiatura - Il salario giornaliero netto deve essere maggiorato del 40% (vedi colonna n. 11). Qualora il datore di lavoro, corrisponda il vitto potrà trattenere dalla paga giornaliera una quota pari a L. 2 al giorno. Per i suddetti lavori dovranno essere corrisposte L. 1,80 giornaliere di indennità di campagna.	
Oltre il 65° anno di età .	9	1,20	10,80	—	—	—	—	—	—	—	10,80	15,10		
Ragazzi dai 15 ai 17 anni .	9	1,03	9,27	0,09	0,10	0,20	0,10	0,11	0,10	0,70	8,60	12,10		
Donne	9	1,03	9,27	0,09	0,10	0,20	0,10	0,11	0,10	0,70	8,60	12,10		
2° PERIODO (dal 1° Marzo al 30 aprile e dal 1° Agosto al 30 Novembre)														
Uomini dai 18 ai 65 anni .	8	1,55	12,40	0,18	0,10	0,30	0,10	0,12	0,10	0,90	11,50	16,45	2. Lavoro straordinario e lavoro notturno - Le ore di lavoro straordinario saranno compensate sulla paga oraria base (colonna 2) del 20%.	
Oltre il 65° anno di età .	8	1,20	9,60	—	—	—	—	—	—	—	9,60	13,45		
Ragazzi dai 15 ai 17 anni .	8	1,03	8,24	0,09	0,10	0,20	0,10	0,11	0,10	0,70	7,55	10,80		
Donne	8	1,03	8,24	0,09	0,10	0,20	0,10	0,11	0,10	0,70	7,55	10,80		
* * *														
3° PERIODO (dal 1° Dicembre al 28 Febbraio)														
Uomini dai 18 ai 65 anni .	7	1,55	10,85	0,18	0,10	0,30	0,10	0,12	0,10	0,90	9,95	—	ASSICURAZ. CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO AGRICOLO Sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura tutti i lavoratori e le lavoratrici agricole, dai 12 ai 65 anni, a sensi del R. D. 23 agosto 1917 n. 1450, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473.	
Oltre il 65° anno di età .	7	1,20	8,40	—	—	—	—	—	—	—	8,40	—		
Ragazzi dai 15 ai 17 anni .	7	1,03	7,21	0,09	0,10	0,20	0,10	0,11	0,10	0,70	6,50	—		
Donne	7	1,03	7,21	0,09	0,10	0,20	0,10	0,11	0,10	0,70	6,50	—		
SECONDO GRUPPO														
LAVORI SPECIALI (potatura, innesto, slupatura)														
Uomini dai 18 ai 65 anni .	8	1,86	14,88	0,18	0,10	0,30	0,10	0,12	0,10	0,90	14,—	—		

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Prezzo: L. 1